

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 AGO. 2004

ADDI 27 AGO. 2004

NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' REUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

..... OMISSIS

AUGELLO - CIARAMELLETTI

ASSENTI:

Oggetto:

DELIBERAZIONE N. - 813-

Proposta di legge regionale concernente: "Modifica della L.R. 6 luglio 1998 n. 24 - "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e successive modificazioni - Disposizioni transitorie".



813 27 AGO. 2004

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale concernente "Modifiche e integrazione della L.R. 6 luglio 1998 n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico nel testo in vigore e successive modificazioni - Dispositivi Territoriali"

LA GIUNTA REGIONALE
su proposta dell'Assessore Urbanistica e Casa

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002;

VISTO il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio" del 6 settembre 2001 n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 Pianificazione Paesistica e Tutela dei Beni e delle Aree Sottoposte a Vincolo Paesistico"

VISTI gli articoli 21 e 22 della l.r. 24/98 che prevedono la redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale unico piano territoriale paesistico regionale in grado di unificare e coordinare i 29 (ventinove) Piani Territoriali Paesistici attualmente vigenti;

VISTO l'articolo 23 della l.r. 24/98 che affida alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica la redazione del PTPR;

VISTA la D.G.R. n.5814 del 3.11.98 che ha approvato l'accordo per la redazione del PTPR d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTA che con DD.GG.RR n. 5109 del 12.10.1999 e n. 5515 del 16.11.1999 la progettazione del PTPR è stata affidata alla struttura regionale competente, attualmente denominata Area pianificazione territoriale e paesistica;

VISTA la DGR n. 1756 del 20.12.2002 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della relazione finale sullo stato di progettazione del PTPR;

CONSIDERATO che durante tutto il 2003 il lavoro è proseguito in particolare istruendo e valutando le osservazioni proposte dalle Amministrazioni Comunali ai sensi dell'art. 23 della l.r. 24/98;

CONSIDERATO che con l'introduzione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 (codice dei beni culturali e del paesaggio) si rende necessario apportare prime modifiche alla l.r.24/98 finalizzate in particolare ad assicurare, anche attraverso forme di collaborazione istituzionale, la compatibilità tra la pianificazione paesistica e lo sviluppo sostenibile del territorio;

CONSIDERATO che le norme del PTPR contengono numerose innovazioni in ordine ai seguenti obiettivi perseguiti dello strumento territoriale:

- dotare il PTPR di maggiore flessibilità;
- incentivare la co-pianificazione e la partecipazione dei Comuni e degli Enti Locali;
- prevedere strumenti di tutela attiva;
- articolare le classificazioni di tutela anche sui beni diffusi contenuti nel capo II della LR 24/98;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

813 27 AGO. 2004

- riorganizzare in generale le procedure introdotte dalla LR 24/98 e coordinarle con quella della LR 38/99;
- introdurre elementi di coerenza

CONSIDERATO che con la citata introduzione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 117 della costituzione si è reso necessario apportare ulteriori modifiche tese ad adeguare la l.r.24/98 all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale;

RITENUTO pertanto indispensabile pervenire, prima dell'adozione del PTPR ad una modifica della l.r. 24/98;

CONSIDERATO che il progetto finale del PTPR è stato trasmesso dal dirigente dell' Area pianificazione territoriale e paesistica al Direttore Regionale ai fini dell'acquisizione del parere del Comitato Regionale per il Territorio ai sensi dell' articolo 16 della l.r. 38/99;

ISTO l'ordine del giorno n. 185 del cons. Meta ed altri, approvato dal Consiglio regionale nella seduta n. 141 del 28,30 e 31 gennaio 2004, con cui si impegna la Giunta a presentare tempestivamente al Consiglio un testo organico di revisione della l.r. 24/98 che tenga conto delle innovazioni apportate dalle recenti disposizioni legislative e che renda coerente la l.r. 24/98 ad i nuovi contenuti del PTPR;

RITENUTO di dover procedere ad una prima modifica organica della LR 24/98;

VISTA la nota prot. n.34285 del 26.2.2004 con cui il Direttore della Direzione regionale territorio ed urbanistica ha trasmesso la Pdl di modifica alla l.r. 24/98 alla struttura di consulenza sulla produzione legislativa al fine dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 65 comma 7 del Regolamento di organizzazione n. 1/2002, del parere sulla legittimità costituzionale e sulle coerenze con il quadro normativo vigente;

VISTA la Relazione illustrativa di accompagnamento alla proposta di legge;

PRESO ATTO che il testo della proposta di legge regionale in oggetto è stato definito sotto il profilo tecnico-giuridico dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento;

PRESO ATTO che la concertazione con le parti sociali è stata esperita;

DELIBERA

di proporre al Consiglio Regionale

di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale di approvare la proposta di legge regionale concernente: modifica e integrazione della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 "Pianificazione Paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico", nel testo in vigore, che si compone di n. 30 articoli e della relazione illustrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

① adde "e successive modificazioni e disposizioni Transitorie"

"Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

ALLEG. alla DELIB. N. 813
DEL 27 AGO. 2004

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1998, n. 24
(PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE
SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

102
1000

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attesa di disciplinare in modo organico l'esercizio dell'attività pianificatoria e delle funzioni amministrative di competenza regionale in materia di beni paesaggistici, anche al fine di adeguare la normativa regionale vigente ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), introduce, con la presente legge, prime modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), finalizzate, in particolare, ad assicurare, anche attraverso forme di collaborazione istituzionale, la compatibilità tra la pianificazione paesistica e lo sviluppo sostenibile del territorio.

②
FELLO

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/1998 le parole da: “e costituiscono, a: “formazione del” sono sostituite dalle seguenti: “e nel”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della .r. 24/1998, è inserito il seguente:
“1 bis. I vincoli relativi ai beni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A e B;
- b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 1444/1968, come zone diverse da quelle di cui alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .

12
F. C. C.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:

"4. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate individuate dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 31 sexies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi."

2. Al comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 24/1998, come modificato dalla l.r. 25/1998, le parole "dello specifico piano di settore delle coste," sono sostituite dalle seguenti: "del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,".

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 della l.r. 24/1998, è inserito il seguente:

"10 bis. I PTP di cui all'articolo 21, comma 2, o il PTPR possono consentire trasformazioni diverse da quelle previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, previa predisposizione di un piano urbanistico attuativo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), con prevalente obiettivo di recupero dei manufatti esistenti. In tal caso, al fine di preservare l'integrità delle aree libere prospicienti la linea di costa, i nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il mare sia già impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti."

100
1000

Art. 4

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/1998, come modificato
dalla legge regionale 20 marzo 2000)*

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:

“ 5. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate individuate dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 31 sexies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi.”

no
llllo

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 24/1998, da ultimo modificato dalla legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2)

1. Al comma 3 dell'art. 7 della l.r. 24/1998, come modificato dalla l.r. 20/2000, dopo le parole "r.d. 1775/1933", vengono inserite le seguenti: "ovvero alla riduzione della fascia di rispetto di cui al comma 1".

2. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 24/1998, da ultimo modificato dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 16, è sostituito dal seguente: "7. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 25, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate individuate dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 31 sexies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi".

3. Al comma 8 dell'articolo 7 della l.r. 24/1998, come modificato dalla l.r. 2/2004, le parole da: "o, per i territori vincolati" a: "presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, nonché per le aree individuate dai PTP previsti dall'articolo 21, comma 2, e dal PTPR".

4. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente: "15 bis. I PTP previsti dall'articolo 21, comma 2, o il PTPR possono consentire trasformazioni diverse da quelle di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, previa predisposizione di un piano urbanistico attuativo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), con prevalente obiettivo di recupero dei manufatti esistenti. In tal caso la fascia di rispetto è stabilita in metri 50 a partire dall'argine".

Cucio Cocelli

Art. 6

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 24/1998)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 24/1998, è inserito il seguente:

“3 bis. Qualora lo sviluppo delle attività sportive di cui al comma 2, lettera d), comporti la necessità di razionalizzare o integrare bacini sciistici intercomunali si fa ricorso ai programmi di intervento previsti dall'articolo 31 bis anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 8 comma 1 e dall'articolo 10 comma 8, fermo restando il rimboschimento compensativo con specie autoctone su aree limitrofe nella misura di n. 2 piante per ogni pianta da tagliare”.



Art. 7

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37 e dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 24/1998, dopo la parola "rimboschimento" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco".

2. Al comma 8 dell'articolo 10 della l.r. 24/1998, dopo le parole: "nei territori boscati" sono inserite le seguenti: "e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco".

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 10 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:
"8.1. La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse ma contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici."

Art. 8

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 24/1998)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 24/1998, dopo le parole: "l. 1776/1927" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; in tal caso la liquidazione estingue l'uso civico ed il conseguente vincolo paesistico".

2. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 24/1998 le parole da "; in detti casi" a: "sempre che" sono sostituite dalle seguenti: ". In tal caso il mutamento di destinazione d'uso deve essere previsto dai comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti purchè".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:
"4 bis. Gli strumenti urbanistici generali o loro varianti che prevedano, ai sensi del comma 4, il mutamento di destinazione d'uso delle proprietà collettive gravate da uso civico, sono altresì sottoposti alla preventiva autorizzazione paesistica di cui all'articolo 25. Tale mutamento di destinazione non estingue l'uso civico e il conseguente vincolo paesistico e gli interventi previsti sono comunque sottoposti all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 25."

10
Buc

Art. 9

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 24/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente: "3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2:

- a) i beni puntuali e lineari nonché le relative fasce di rispetto e gli ambiti, individuati dai PTP o recepiti nel PTPR;
- b) le aree individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione dei PTP o del PTPR.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 24/1998, è inserito il seguente: "3 bis. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per l'individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 3".

3. Il comma 4 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente: "4. Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 25, integrata, per le nuove costruzioni, dal preventivo parere della competente soprintendenza archeologica. In tal caso il parere valuta l'ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici mentre l'autorizzazione paesistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformità alle specifiche disposizioni dei PTP o del PTPR".

Cucio Cozzoli

Art. 10

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 24/1998)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:
- “2. Il PTPR di cui all'articolo 21 attua una revisione delle classificazioni per zona previste dai PTP e ne determina le relative modalità d'uso.”.

no
Recc:

Art. 11

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 24/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:

“3. I punti di vista e i percorsi panoramici sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000. Il PTPR sottopone a specifica normativa d'uso e valorizzazione ambientale i punti di vista e i percorsi panoramici che ricadono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 14.”.

lu
RCC

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 24/1998)

1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:

“Art. 18 ter

(Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture)

1. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo;
- b) gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché, limitatamente alle strutture pubbliche, di interesse pubblico o destinate ad attività produttive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al venti per cento del volume dell'edificio esistente, anche in deroga alle disposizioni del presente capo e salve prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR.”.
- c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti e opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR.”.

*lu
Flu*

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 18 quater nella l.r. 24/1998)

1. Dopo l'articolo 18 ter della l.r. 24/1998, è inserito il seguente:

“Art. 18 quater

(Eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Gli interventi edilizi relativi a immobili sottoposti a vincolo paesistico, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, sono realizzati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.”.

100
Feri

Art. 14

(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 16)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:
- “2. Il PTPR recepisce le aree di interesse archeologico sulla base delle perimetrazioni individuate con provvedimento dalle soprintendenze archeologiche e ai sensi dell'articolo 13, comma 3”.



Art. 15

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 24/1998, da ultimo modificato dalla legge regionale 20 dicembre 2001, n. 39)

1. Alla rubrica dell'articolo 23, della l.r. 24/1999, le parole: "l'adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "la modifica".

2. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 24/1998, come modificato dalla l.r. 20/2000 dopo la parola "i Comuni" viene inserita la parola "e le Province".

3. Al comma 1 dell'art. 23 della l.r. 24/1998 le parole da: "i Comuni" a: "vincolo" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni e le Province, con deliberazione consiliare, possono presentare alla Regione, nei termini previsti con provvedimento della struttura regionale competente, documentate e motivate proposte di modifica delle perimetrazioni dei vincoli paesistici e delle classificazioni per zona".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:

" 1 bis. L'esame delle proposte di cui al comma 1 è effettuato da una commissione tecnica di cui fanno parte il Direttore della Direzione Regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, che la presiede, e i dirigenti delle aree regionali competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica".

5. Il comma 7 dell'articolo 23 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:

"7. Il PTPR è modificato con le procedure previste dal presente articolo ma con i termini ridotti alla metà".

6. Dopo il comma 7 è aggiunto:

"7 bis. La Regione effettua il primo aggiornamento del PTPR trascorsi due anni dall'approvazione del PTPR stesso, procedendo, in particolare, ad una modifica delle classificazioni per zona delle aree che risultino soggette a cambiamenti naturalistici, morfologici ed estetico percettivi".



Art. 16

(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 24/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:
"3. Lo sportello unico informativo è gestito nell'ambito della Direzione regionale competente in materia di territorio ed urbanistica."

12
faw

Art. 17

*(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 24/1998, come modificato
dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25)*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:

“1 bis. Non è richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste di cui all'articolo 10, purchè previsti ed autorizzati ai sensi della normativa vigente.”.

2. Al comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 24/1998 dopo le parole: “sono rilasciate” sono inserite le seguenti: “dall'ente competente”.

112
Rocci

Art. 18

(Modifiche all'articolo 26 della l.r 24/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 24/1998 le parole da: “con deliberazione” a: “articolo 23.” Sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazione della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, l'adeguamento è effettuato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è preceduto dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 24/1998 le parole da: “con deliberazione” a: “articolo 23.” Sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazione della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, l'adeguamento è effettuato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è preceduto dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 24/1998, dopo le parole: “dai comuni” sono inserite le seguenti: “, con deliberazione del consiglio,”

to
V. L.

Art. 18 ~~ter~~ **bis**



(Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture)

1. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono **comunque consentiti anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo:**

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché, limitatamente alle strutture pubbliche, di interesse pubblico o destinate ad attività produttive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al venti per cento del volume dell'edificio esistente, salvo prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR.”

c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti e opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR



Art. 19

(Inserimento dell'articolo 27.1 nella l.r. 24/1998)

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 24/1998, è inserito il seguente:

“Art. 27.1

(Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali e modiche al PTPR)

1. I comuni, entro il termine stabilito dal PTPR e, comunque, non oltre due anni dalla sua approvazione, adeguano lo strumento urbanistico generale alle previsioni del PTPR stesso, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

2. I comuni, in sede di adozione dello strumento urbanistico generale o della sua variante ai fini del comma 1, possono proporre, per specifiche esigenze di sviluppo o di salvaguardia del paesaggio locale, una modifica del PTPR stesso, adeguatamente motivata e documentata.

3. I comuni sottopongono lo strumento urbanistico generale adottato e la proposta di modifica del PTPR alle forme di pubblicità e alla procedura previste dall'articolo 23, commi 2, 3 e 4, ed inviano alla Regione le osservazioni relative alle proposte di modifica del PTPR stesso con le proprie controdeduzioni .

4. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni e delle controdeduzioni pervenute, si pronuncia sulla proposta di modifica del PTPR. In caso di valutazione positiva, adotta la modifica del PTPR e la invia al Consiglio regionale per l'approvazione; in caso di valutazione negativa ne da comunicazione al comune e alla provincia.

5. I termini previsti dalla normativa vigente per la verifica di conformità da parte della provincia dello strumento urbanistico generale adottato dai comuni restano sospesi fino alla data di approvazione della modifica del PTPR o fino alla data di comunicazione della valutazione negativa da parte della Giunta regionale.

12/11

Art. 20

*(Modifiche all'articolo 27 bis, inserito dalla
legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2)*

Dopo il comma 1 dell'articolo 27 bis della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r. 2/2001, è inserito il seguente:

“1 bis. In deroga a quanto previsto nel comma 1, nelle zone definite dagli strumenti urbanistici vigenti come E, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, le varianti di cui al medesimo comma sono consentite soltanto in relazione ai nuclei edilizi abusivi individuati in conformità alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e successive modificazioni e che ricadano in aree di scarso pregio paesistico, classificate dai PTP vigenti con il livello minimo di tutela.”.

10
per 1

Art. 21

(Abrogazione dell'articolo 27 ter della l.r. 24/1998, inserito dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e come modificato dalla legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32)

1. L'articolo 27 ter della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r. 10/2001 e come modificato dalla l.r. 32/2002, è abrogato.

to
flor

Art. 21 bis
(modifiche all'art. 31 della L.r. 24/98)
(norme sulla salvaguardia)

Al punto b del comma 1 dell'art. 31 della L.r. 24/98 dopo le parole " l.r. 431/1985 " vengono inserite le seguenti " mentre per i lotti interclusi o aree urbanizzate così come definite dal testo unico dell'edilizia sono consentiti gli interventi conformi agli strumenti urbanistici vigenti ".

Al punto b del comma 4 dell'art. 31 della L.r. 24/98 dopo le parole " l.r. 431/1985 " vengono inserite le seguenti " mentre per i lotti interclusi o aree urbanizzate così come definite dal testo unico dell'edilizia sono consentiti gli interventi conformi agli strumenti urbanistici vigenti ".

Cesare Locatelli

Art. 22

(Inserimento dell'articolo 31.1 nella l.r. 24/1998)

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:

“31.1

(Strumenti di attuazione del PTPR e misure incentivanti)

1. La Regione individua e promuove strumenti volti ad assicurare lo sviluppo sostenibile, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi attraverso progetti mirati e azioni di recupero.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 prevedono forme di collaborazione e concertazione tra la Regione, gli enti pubblici statali e locali e soggetti privati interessati, e possono individuare misure incentivanti, finanziamenti pubblici e privati.

3. Rientrano negli strumenti di cui al comma 1:

- a) i programmi di intervento per il paesaggio;
- b) i parchi culturali e archeologici;
- c) i paesaggi protetti.
- d) i piani attuativi comunali con valenza paesistica;
- e) le varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesaggistico;

20
PCC

Art. 23

*(Sostituzione dell'articolo 31 bis della l.r. 24/1998, aggiunto
dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6)*

1. L'articolo 31 bis della l.r. 24/1998, aggiunto dalla l. r. 6/1999, è sostituito dal seguente:

“Art. 31 bis
(Programmi di intervento)

1. La Regione al fine di valorizzare il paesaggio, anche in attuazione delle indicazioni dei PTP o del PTPR ed in relazione ad analoghe previsioni di programmi nazionali o comunitari, può approvare appositi programmi di intervento, di seguito denominati programmi.

2. I programmi possono essere finalizzati anche alla composizione delle conflittualità presenti nel territorio tra attività di trasformazione e salvaguardia dei valori ambientali, secondo criteri di sostenibilità.

3. I programmi possono riguardare ambiti territoriali sia interni che esterni ad aree sottoposte a vincolo paesistico, individuano azioni, misure, opere ed altri interventi diretti esclusivamente alla valorizzazione, riqualificazione, recupero, ripristino, mantenimento dei beni paesaggistici ed ambientali e individuano le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei programmi stessi.

4. Gli interventi previsti nei programmi possono essere realizzati con risorse pubbliche o private; in tal caso le amministrazioni competenti stipulano con i privati specifiche convenzioni.

5. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche su richiesta degli enti locali, adotta un apposito schema del programma che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e ed è trasmesso ai comuni interessati per l'affissione presso i rispettivi albi pretori per sessanta giorni. Entro tale termine tutti i soggetti interessati possono presentare osservazioni.”

6. I comuni, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, trasmettono alla Regione le osservazioni pervenute unitamente ad una relazione complessiva.

2
Reci

7. La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni e della relazione complessiva di cui al comma 6, approva il programma. Il programma approvato è pubblicato nel BURL.

8. Qualora lo schema di programma adottato dalla Giunta regionale presenti elementi di difformità rispetto ai PTP o al PTPR, è approvato dal Consiglio regionale e comporta modifiche ai medesimi PTP o PTPR."

②
f. BURL

Art. 24

(Inserimento dell'articolo 31 ter nella l.r. 24/1998)

1. Dopo l'articolo 31 bis della l.r. 24/1998, è inserito il seguente:

“Art. 31 ter

(Parchi archeologici e culturali)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di beni culturali e paesaggistici e d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, può individuare, all'interno delle aree sottoposte a vincolo paesistico e, in particolare, in quelle di interesse archeologico, zone da destinare nella loro globalità alla fruizione collettiva come parchi archeologici e culturali, al fine di valorizzarne e promuoverne gli aspetti di interesse storico, archeologico, paesaggistico, naturalistico e turistico.

2. I parchi archeologici e culturali possono comprendere anche zone esterne alle aree con vincolo paesistico, al fine di garantire il collegamento e la continuità dei beni archeologici, paesaggistici e culturali.

3. I parchi archeologici e culturali, purché attengano alla valorizzazione ed al consolidamento della identità della comunità locale e dei luoghi, possono riguardare ed avere per oggetto sia i beni architettonici e monumentali, naturali, geomorfologici e geologici, agro-silvo pastorali, sia aspetti delle arti figurative, della cinematografia e della comunicazione, della letteratura, della tradizione religiosa, della tradizione storica, della tradizione popolare ed enogastronomica.

4. I parchi archeologici e culturali sono istituiti mediante apposite convenzioni tra Regione e amministrazioni pubbliche interessate, ivi comprese le soprintendenze competenti, ed eventuali associazioni ed organizzazioni culturali.

5. La convenzione di cui al comma 4 contiene un regolamento che definisce, in conformità alla normativa statale vigente in materia di beni culturali e paesaggistici, la disciplina d'uso del parco archeologico e culturale, con particolare riguardo agli aspetti di fruizione, promozione e valorizzazione. La convenzione individua altresì gli

10
10000

interventi prioritari da realizzare ed eventuali misure incentivanti o finanziamenti pubblici e privati.

6. Gli interventi di cui al comma 5 possono comportare modifiche ai PTP o al PTPR, purchè attuati mediante appositi accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa ratifica del Consiglio regionale da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso. Gli atti relativi all'accordo di programma sono, altresì, sottoposti, prima della sottoscrizione dell'accordo, alle forme di pubblicità previste dall'articolo 23, comma 2, ma con i termini ridotti della metà."

10
Pelleo

Art. 25

(Inserimento dell'articolo 31 quater nella l.r. 24/1998)

1. Dopo l'articolo 31 ter della l.r. 24/1998, è inserito il seguente:

“Art. 31 quater
(Paesaggi protetti)

1. La Regione, al fine di promuovere e sviluppare le potenzialità di un paesaggio che può considerarsi tipico per le interrelazioni di fattori naturali, culturali e antropici, e al fine di garantirne la valorizzazione unitaria può, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, individuare dei paesaggi protetti.

2. I paesaggi protetti sono istituiti mediante apposite convenzioni sottoscritte dalla Regione, dalle amministrazioni pubbliche interessate, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le Università, nonché dalle associazioni e organizzazioni culturali, dalle imprese e dalle organizzazioni delle categorie produttive.

3. La convenzione di cui al comma 2 contiene un regolamento che definisce la disciplina d'uso del paesaggio protetto, con particolare riguardo agli aspetti di promozione e valorizzazione culturale, socio economica e paesaggistica del territorio.

4. La convenzione di cui al comma 2 individua, altresì, gli interventi prioritari da realizzare nonché le misure incentivanti e i finanziamenti pubblici o privati.

5. Gli interventi di cui al comma 4 possono comportare modifiche ai PTP o al PTPR, purchè attuati mediante appositi accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa ratifica del Consiglio regionale da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso. Gli atti relativi all'accordo di programma, sono altresì sottoposti, prima della sottoscrizione dell'accordo, alle forme di pubblicità previste dall'articolo 23, comma 2, ma con i termini ridotti della metà.”.

*re
ficio*

Art. 26

(Inserimento dell'articolo 31 quinquies nella l.r. 24/1998)

1. Dopo l'articolo 31 quater della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:

“Art. 31 quinquies

(Piani attuativi con valenza paesistica)

1. In relazione a specifici e circoscritti ambiti territoriali individuati graficamente o indicati dalla normativa del PTPR, i comuni definiscano una più puntuale disciplina delle trasformazioni territoriali previste dal PTPR stesso, attraverso la formazione di strumenti urbanistici attuativi, accompagnati da SIP, che assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.

2. I piani attuativi con valenza paesistica verificano le perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del PTPR, precisano i perimetri entro i quali si attuano le trasformazioni e possono disciplinare, in particolare:

- a) la valorizzazione ed il recupero degli insediamenti urbani periferici;
- b) la riqualificazione delle aree di particolare degrado;
- c) il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- d) la riqualificazione del centro storico e delle relative aree di rispetto.

3. I piani attuativi con valenza paesistica costituiscono integrazione o specificazione del PTPR e riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui all'articolo 25.

→
P. 22 0

Art. 27

(Inserimento dell'articolo 31 sexies nella l.r. 24/1998)

1. Dopo l'articolo 31 quinquies della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:

“Art. 31 sexies

(Varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesistico)

1. Nelle aree urbanizzate individuate dal PTPR i comuni possono adottare, in conformità alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e successive modificazioni, varianti speciali allo strumento urbanistico generale, al fine del recupero dei nuclei edilizi abusivi perimetrati.

2. Qualora la variante speciale non sia conforme al PTPR, il comune può, contestualmente all'adozione della variante stessa, proporre una modifica del PTPR limitatamente al soddisfacimento degli standard di cui all'articolo 3 del d.m 1444/1968 ed all'eventuale inserimento di lotti interclusi o di edifici adiacenti alle aree urbanizzate individuate dal PTPR. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27.1.”.

3. I pareri di cui all'articolo 32 possono essere rilasciati soltanto a seguito della definizione delle procedure relative alla variante speciale previste dai precedenti commi.

4. I comuni che, in applicazione della vigente normativa in materia di abusivismo edilizio, procedano alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree urbanizzate individuate dal PTPR, sono tenuti a darne comunicazione alla Regione al fine di apportare i necessari adeguamenti al PTPR stesso.

*fu
fccc o*

Art. 27 bis
(modifiche all'art. 36 ter 41a della l.r. 24/98)

Dopo il comma 2 dell'art. 36 ter 41 a della l.r. 24/98 viene aggiunto il seguente :

3. Gli strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di intervento di interesse pubblico, la cui approvazione sia demandata alla definizione di specifico accordo di programma, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, possono comportare variazioni ai PTP vigenti a condizione che l'accordo di programma sia approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e successiva ratifica del Consiglio Regionale da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso.

Luca Cocchi

Art. 28

(Disposizione transitoria)

1. Fino alla data di approvazione del PTPR di cui all'articolo 21 della l.r. 24/1998 e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 5, comma 4, 6, comma 5, 7, comma 7, della stessa l.r. 24/1998 vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

20
1.2.2000

Art. 29

(Abrogazione dell'articolo 296 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10)

1. L'articolo 296 della l.r. 10/2001 è abrogato.

fu
fior

Art. 30

*(Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 18 settembre
2002, n. 32)*

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 della l.r.32/2002 sono abrogati.

22
192.40